

**ENZIONE**
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCHE FLORISTICHE DELL'APPENNINO
IN SAN COLOMBO DI BARISCIANO (AQ)
TRA

L'Università degli Studi di Camerino Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, C.F. n 81001910439 e P. IVA n. - 00291660439, con sede legale in Camerino, nel prosieguo del presente atto denominata "Scuola - Università" rappresentata dal Dirigente del Macro-settore Ricerca e Trasferimento tecnologico, Dott. Giulio Bolzonetti, nato a San Severino Marche (MC) il 10 dicembre 1963 e domiciliato per la sua carica a Camerino (MC) P.zza Cavour 19/f, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto come da D.R. 72 dell'8 febbraio 2013

E

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, d'ora innanzi denominato "Ente Parco" con sede legale e domicilio fiscale in Via del Convento, n. 1, 67010 Assergi (AQ), C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, nella persona del Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti, nato a Vallo della Lucania (SA) il 22/04/1956, C.F. NCLDNC56D22L628B, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PREMESSO

- che l'Ente Parco ha istituito nel 2001 il Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino in San Colombo di Barisciano (AQ) (CRFA), che ha come scopo prioritario la ricerca e lo studio della flora del Parco, finalizzati essenzialmente alla conservazione, tutela e gestione del patrimonio vegetale;
- che, a seguito di specifiche convenzioni, sin dalla sua istituzione, il CRFA è stato sempre gestito dall'Ente in stretta collaborazione con l'Università di Camerino;
- che il CRFA ha di fatto assunto una importanza internazionale in campo scientifico per quello che concerne gli studi sulla flora dell'Appennino centrale grazie alla collaborazione tra Ente Parco e Dipartimento e che presso il CRFA, sempre grazie alla collaborazione fra le parti, sono stati istituiti un erbario e una biblioteca specializzata, entrambe collezioni di altissimo livello;
- che presso il CRFA è stato inaugurato il 29 giugno 2009 l'Orto Botanico "S. Colombo" alla cui progettazione e realizzazione ha partecipato anche l'Università di Camerino nella persona del Dott. Fabio Conti e dei suoi collaboratori;
- che con il Protocollo d'intesa del 21.04.2017, stipulato tra l'Ente e l'Università, i due Enti (art. 1) "intendono attivare sinergie atte a promuovere e sostenere uno sviluppo eticamente sostenibile in attuazione dei principi e delle finalità di cui in premessa. A questo scopo le

parti mettono a disposizione le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze e conoscenze di carattere scientifico, progettuale, organizzativo e operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri operatori e collaboratori”;

- che l'Ente Parco e l'Università di Camerino ritengono utile, ciascuno per il perseguimento dei propri scopi statutari, rinnovare la convenzione per la gestione del CRFA, ritenendo che tale Centro rappresenti un'occasione, per entrambi, di implementare e migliorare qualitativamente la propria attività istituzionale;
- che la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino, in particolare nella persona del Dott. Fabio Conti, ha, fra i propri filoni di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, lo studio floristico, sistematico e tassonomico del territorio dell'Appennino centrale;
- che l'Ente Parco ha fra i propri fini istituzionali la tutela delle emergenze biologiche presenti sul territorio di competenza e che, per meglio indirizzare le attività di tutela, può avvalersi delle conoscenze e delle competenze di Enti o altri soggetti preposti alla ricerca scientifica e che, in particolare per gli adempimenti rispetto alla Direttiva Habitat e alla legge 394 è necessario svolgere monitoraggi su habitat e specie di interesse conservazionistico;
- che il Ministero dell'Ambiente ha accolto favorevolmente la domanda di riconoscimento del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino come Centro d'Eccellenza nell'ambito del Network Nazionale per la Biodiversità, e che è stato stipulato il protocollo d'intesa triennale per l'adesione al Network in data 23/8/2016;
- che il Ministero dell'Ambiente ha rinnovato il finanziamento del Progetto “Azioni per il contenimento di *Senecio inaequidens*”, per la campagna 2017 alla quale ha partecipato anche l'Università nell'ambito della passata convenzione e che sarebbe necessario proseguire al fine di non perdere i risultati ottenuti;
- che nell'arco delle scorse annualità è stato predisposto tutto quanto necessario alla pubblicazione di un volume fotografico sulla flora del Parco e sulla chiave per il riconoscimento delle specie legnose del Parco, e che è in corso l'affidamento del servizio di stampa dei volumi;
- che con Deliberazione di giunta esecutiva dell'Ente n. 3 del 26 novembre 2015 è stato approvato il programma “Le stagioni del Parco tra ricerca e innovazione” con la quale si evidenzia la “necessità di provvedere ad iniziative di promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili funzionali ad una efficace azione dell'Ente sul territorio ... al fine di ottenere ... un più coerente livello di interazione istituzionale e con le reti territoriali di azione con analoghe finalità del Parco e funzionali alla massima partecipazione delle comunità locali.”
- Che nell'ambito del programma di cui sopra, è stato avviato il progetto “Il Parco in Fiore” che prevede il supporto di personale botanico alle iniziative proposte da soggetti del territorio in risposta ad un avviso pubblico;
- Che con delibera n° 57 del 30 ottobre 2015 del Consiglio direttivo e successiva Delibera n° 3 del 15 dicembre 2015 della Comunità del Parco è stato dato l'avvio alla predisposizione del Piano Economico e Sociale della Comunità del Parco;
- Che questo Ente ha interesse ad entrare in maniera operativa nella rete LTER;

Premesso quanto sopra
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte costitutiva e integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'Ente Parco e l'Università di Camerino collaborano per lo svolgimento, l'organizzazione e la promozione delle attività ordinarie del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino, di seguito denominato CRFA, che ha come scopo prioritario la ricerca e lo studio della flora del Parco, finalizzati essenzialmente alla conservazione, tutela e gestione del patrimonio vegetale.

L'Ente Parco si avvale delle competenze e delle conoscenze del personale dell'Università per definire e meglio indirizzare l'attività di tutela e conservazione della biodiversità vegetale del territorio di competenza.

L'Università si avvale delle competenze e delle conoscenze del personale dell'Ente Parco per definire e meglio indirizzare l'attività di ricerca scientifica, impostandola in modo che i risultati siano utilizzabili in campo gestionale e per azioni di tutela attiva.

Art. 3 Oneri dell'Università e modalità di svolgimento

Le finalità di cui al punto 2, verranno perseguite dall'Università attraverso:

1. svolgimento di ricerche floristiche, sistematiche, tassonomiche e cariologiche nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e delle montagne limitrofe dell'Appennino, se necessario con indagini comparative da svolgersi anche al di fuori di tale territorio, con la collaborazione di altre Università e di altri enti di ricerca italiani e stranieri, nonché soggetti che a vario titolo si occupano di ricerca;
2. costante aggiornamento del data base della flora del Parco: nomenclatura, reperti d'erbario, dati bibliografici e altri dati sulle entità floristiche;
3. redazione di articoli per riviste *peer-reviewed* ai fini della divulgazione scientifica delle ricerche concluse;
4. partecipazione a convegni e congressi al fine di divulgare in ambito scientifico i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e attività svolte nell'ambito della presente convenzione;
5. supporto all'Ente Parco nella redazione di istruttorie per cui è richiesta una competenza in campo botanico, se necessario anche attraverso sopralluoghi sul campo;
6. supporto all'Ente Parco negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed Europea e nella stesura del Regolamento del Parco con particolare riferimento alla disciplina dei Beni Ambientali Individui, in continuità con lo studio svolto nell'ambito delle precedenti convenzioni sulle emergenze floristiche del Parco;
7. collaborazione nell'ambito della prosecuzione delle azioni per il contenimento di *Senecio inaequidens*;
8. collaborazione al censimento e monitoraggio dei Beni Ambientali Individui e aggiornamento dello status e delle misure di conservazione necessarie alla miglior tutela;
9. collaborazione al censimento e monitoraggio di habitat di interesse conservazionistico con particolare riferimento a quelli di Interesse Comunitario, secondo le più aggiornate linee guida pubblicate;

10. completamento del lavoro per la pubblicazione del volume fotografico sulla flora del Parco;
11. studio, incremento, informatizzazione e gestione dell'*Herbarium Apenninicum* (APP);
12. supervisione tecnico-scientifica alla manutenzione e gestione dell'Orto Botanico e del Museo del Fiore, se necessario anche attraverso raccordo con soggetti, eventualmente individuati dall'Ente Parco, che saranno preposti a tali azioni, anche al fine di integrare l'offerta didattica di tali soggetti con contenuti più specialistici;
13. organizzazione e tutoraggio di attività didattiche a livello universitario e post-universitario (tesi, corsi, seminari, tirocini ecc.);
14. coordinamento delle attività dei collaboratori che a vario titolo operano nel Centro (collaboratori dell'Ente Parco, dell'Università o di altri soggetti coinvolti), finalizzato all'attuazione di eventuali progetti o comunque del programma di lavoro stabilito;
15. collaborazione alla redazione di articoli di carattere didattico-divulgativo per il materiale pubblicitario e commerciale e per i prodotti editoriali dell'Ente o da questo promossi;
16. collaborazione nell'ambito del programma "Le stagioni del Parco tra ricerca e innovazione" in particolare per il progetto: "Il Parco in Fiore";
17. collaborazione all'accoglienza di scuole e gruppi in visita presso la struttura;
18. collaborazione all'adesione alla rete di monitoraggio LTER;
19. collaborazione alla ricerca di forme di finanziamento esterne, redazione e proponimento di progetti di comune interesse di entrambe le parti.

L'Università si impegna altresì a mantenere in deposito, presso la sede del CRFA, la collezione di bibliografia e la collezione di campioni d'erbario, entrambe di proprietà del Dott. Fabio Conti. Tali collezioni saranno a disposizione dell'Ente per tutte le attività e i progetti di ricerca e divulgazione organizzati presso il CRFA e potranno essere consultate da chi ne faccia richiesta all'Ente, previa autorizzazione del Dott. Fabio Conti.

Art. 4 Obblighi dell'Ente Parco

Al fine di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.3, l'Ente Parco assicura :

1. il supporto per il mantenimento in efficienza delle strumentazioni informatiche e da laboratorio;
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede nel suo complesso, come descritta nell'art. 5, nonché l'adeguamento della stessa secondo la normativa vigente in materia o secondo sopraggiunte necessità;
3. gestione e pagamento delle utenze;
4. la fornitura di strumentazioni, software, apparecchiature, materiale vario necessario allo svolgimento delle attività ordinarie previste dalla presente convenzione;
5. la pubblicizzazione del Centro e delle sue strutture annesse, la divulgazione dei risultati delle ricerche, l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere prettamente pubblicitario e divulgativo;
6. l'aggiornamento della biblioteca con l'acquisto dei testi indicati e l'abbonamento alle principali riviste del settore;

Art. 5 Sede

Per lo svolgimento delle attività oggetto delle presente convenzione l'Università potrà utilizzare le aree, i locali e le attrezzature dell'Ente Parco presenti presso la struttura di San Colombo – Barisciano (AQ), come di seguito descritte:

1. uffici e annessi (magazzini, servizi)

2. erbario
3. laboratorio
4. biblioteca
5. foresteria
6. vivaio
7. sala congressi
8. Orto Botanico e spazi esterni adiacenti
9. Museo del Fiore e locali annessi

Ove necessario (foresteria, sala congressi ecc..) restano validi gli eventuali disciplinari per l'utilizzo.

Per quanto concerne la foresteria, l'utilizzo resta subordinato alla messa a norma della stessa.

Si considerano parte integrante della sede gli arredi e le strumentazioni in dotazione per le attività di base, nonché le collezioni (reparti d'erbario, testi della biblioteca ecc..) la cui proprietà è mista fra le parti, regolarmente registrata in specifici elenchi inventari.

Art. 6 Durata

La convenzione ha decorrenza dalla data della stipula fino al mese di aprile 2018.

Art. 7 Responsabilità per le attività del CRFA e Divulgazione dei risultati delle ricerche.

I responsabili delle attività del CRFA sono il Dr. Fabio Conti (ricercatore a tempo indeterminato, specializzato in flora appenninica) per l'Università e il direttore dell'Ente Parco, che si avvarrà di un referente che verrà in seguito individuato e comunicato.

I risultati delle ricerche di cui alla presente convenzione ed eseguite presso il CRFA potranno essere liberamente fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche e in seguito divulgati previo accordo delle parti.

Nelle pubblicazioni di qualsiasi genere e livello a nome del Dr. Fabio Conti, e di altri collaboratori dell'Università. coinvolti nei programmi di ricerca del CRFA, si riporterà la dicitura: "Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino - Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)".

Nelle pubblicazioni di qualsiasi genere e livello a nome dei collaboratori o dipendenti dell'Ente presso il CRFA si riporterà la dicitura: "Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino)".

Nella divulgazione delle iniziative e delle attività organizzate o svolte presso il Centro dovrà, in ogni caso, essere riportata la dicitura "Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino)", eventualmente con l'apposizione dei rispettivi loghi.

Al fine di evidenziare la stretta ed efficace collaborazione tra le Parti contraenti, all'esterno dell'edificio del Centro ed in altri punti visibili del Parco, saranno apposte o mantenute targhe e/o tabelle con la seguente dicitura: Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino)".

Art. 8 Collaborazione.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3 della presente convenzione, l'Università potrà avvalersi:

di personale afferente all'Università

di un assegnista di ricerca, ai sensi del decreto rettorale n. 331 del 5 aprile 2004, alla cui copertura finanziaria è totalmente ed espressamente finalizzato il contributo di cui al successivo art. 9

di collaboratori di comprovate conoscenze scientifiche con la stipula di appositi contratti a vario titolo, esonerando espressamente il Parco da qualsiasi impegno e responsabilità.

Le attività di cui all'art. 3 potranno essere svolte dal personale dell'Università presso il CRFA, con l'utilizzo gratuito della struttura in tutte le sue parti così come descritta all'Art. 5.

Il Dr. Conti e i suoi collaboratori non sono, per effetto della presente convenzione, sottoposti a vincolo d'orario, ma collaborano con il personale dipendente dell'Ente Parco che opera presso il CRFA al fine di garantire, nei limiti del possibile, l'apertura della sede nei giorni feriali.

Ciascuna parte sarà interamente responsabile dei rapporti con il proprio personale che partecipi alle attività di ricerca e degli aspetti ad esse inerenti previste nella presente convenzione.

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché per l'uso dei locali e dei laboratori e delle attrezzature messe a disposizione dall'Ente Parco per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Importo del contributo e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Art. 3 della presente Convenzione, il Parco corrisponderà all'Università un contributo pari a **€ 25.000,00 (venticinquemila/00)** per ciascun anno di convenzione.

L'Ente Parco corrisponderà la somma di **€ 12.500,00**, pari al 50% dell'intero importo, all'atto della stipula della presente convenzione su presentazione di un programma operativo di lavoro e la restante somma di **€ 12.500,00** verrà corrisposta allo scadere di ciascun anno della convenzione dietro presentazione della relazione finale sull'attività svolta.

All'erogazione del contributo l'Università di Camerino, rilascerà all'Ente Parco regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA per mancanza del requisito della soggettività. Il contributo è totalmente ed espressamente finalizzato all'attivazione di un assegno di ricerca.

Art. 10 Contributi Supplementari

In attuazione a quanto in premessa relativamente al Piano Economico e Sociale di cui alla delibera n° 57 del 30 ottobre 2015 del Consiglio direttivo e alla successiva Delibera n° 3 del 15 dicembre 2015 della Comunità del Parco, saranno possibili integrazioni alla presente convenzione per i settori e le competenze dell'Università di Camerino in materia. Inoltre nel caso in cui le richieste di finanziamento di cui all'Art. 3, punto 16, della presente convenzione dovessero andare a buon fine, le parti concordano sin da ora che l'Università ha diritto ad un contributo supplementare commisurato alle azioni di cui l'Università stessa si farà carico. L'incarico verrà conferito, di volta in volta, tramite nota ufficiale in cui verranno specificati oggetto, tempi e modi di svolgimento delle azioni. Tale incarico sarà comunque da intendersi conseguente alla presente convenzione, quindi sottoposto alle stesse norme generali.

Art. 11 Risoluzione.

Ove si verificano gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione delle azioni di cui all'art. 3, ovvero nel caso di non ottemperanza, in tutto o in parte, ad uno o più impegni assunti con la presente convenzione, le parti hanno facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere anticipatamente il contratto e di non dare corso, in tutto o in parte, al pagamento del contributo previsto con le modalità di cui all'Art. 9.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività del CRFA.

Le parti concordano fin da ora che, in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione, la destinazione del materiale prodotto nel periodo di cooperazione, rispetterà le esigenze prioritarie di entrambe, nella fattispecie: l'esigenza di disporre di materiale di studio per la prosecuzione della ricerca scientifica per l'Università e l'esigenza di materiale documentativo utile ai fini della gestione del territorio e della divulgazione per l'Ente Parco. A tal fine, in caso di risoluzione del rapporto, le banche dati prodotte rimarranno, tal quali, ad entrambe le parti; i campioni d'erbario verranno divisi fra le parti in modo che all'Ente rimanga almeno un reperto per ciascuna entità censita sul proprio territorio (fra quelle presenti in erbario e limitatamente a quelli prodotti durante la collaborazione dal 2001).

Art. 12 Responsabilità per eventuali danni.

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell'Università, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 3.

L'Università esonera, comunque, e tiene indenne l'Ente Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato;

L'Ente Parco esonera comunque e tiene indenne l'Università, da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.

Art. 13 Individuazione dei soggetti per gli obblighi sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro.

In attuazione Art. 10 del Regolamento MURST 5/8/1998 N. 363, il Direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e il Responsabile scientifico della presente convenzione, vengono individuati come i soggetti a cui competono, per la parte universitaria, gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.

In attuazione delle disposizioni contenute del D.Lgs. 81/2008 si richiama integralmente il DVR relativo all'immobile sede del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino in San Colombo di Barisciano (AQ) (CRFA) che viene conservato presso la sede legale dell'Ente Parco.

Art. 14 Trattamento dei dati personali.

Ciascuna delle parti contraenti autorizza l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ai fini dell'attuazione della presente convenzione ed autorizza altresì il rispettivo trattamento, anche con modalità informatizzate, per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente convenzione, ovvero le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.

Le parti prendono atto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" s.m.i..

Art. 15 Foro

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di L'Aquila.

Art. 16 Registrazione e spese.

Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 17 Disposizioni finali.

Per quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione le parti contraenti fanno espresso riferimento alle normative europee e nazionali, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Assergi,

Per l'Ente Parco

Prof. Domenico Nicoletti

Per la Scuola di Bioscienze e
Medicina Veterinaria
Dott. Giulio Bolzonetti